




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 3 - 2018

DDL 46

Norme stralciate dall'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

Nota di lettura

XVII Legislatura

18 gennaio 2018



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Le considerazioni che seguono, riguardanti il Disegno di legge n. 46 “Norme stralciate dall’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018”, pongono una serie di interrogativi in ordine alle modalità di trattazione del disegno di legge medesimo, a causa delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del ciclo classico di bilancio, che si apre con l’approvazione da parte della Giunta e trasmissione all’ARS del Documento di Economia e Finanza Regionale.

Infatti i tempi e la produzione dei documenti finanziari da parte del Governo all’ARS, hanno condotto all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio in dodicesimi sul bilancio di previsione 2017-2019 e segnatamente sull’annualità 2018.

L’aver autorizzato con legge regionale n. 19 del 29 del dicembre 2017, l’esercizio provvisorio sino al 31 marzo 2018, impedisce pertanto di esaminare nuove disposizioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate la cui incidenza temporale dovesse superare l’arco della autorizzazione dell’esercizio provvisorio.

Il Disegno di legge n. 46 “Norme stralciate dall’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018”, così come recita la sua titolazione, comprende una serie di disposizioni eterogenee che trovavano la loro originaria collocazione all’interno del disegno di legge di autorizzazione dell’esercizio provvisorio sopra citata e che in molti casi comportano, nella loro formulazione, effetti finanziari per il bilancio della Regione, determinando, tra le altre, la violazione di cui all’art. 81 della Costituzione che, al secondo comma, dispone che “*Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte*”.

Con riguardo alle singole questioni tecniche da approfondire per i vari profili costituzionali, economico finanziari o di mero drafting legislativo, si rinvia alle annotazioni a margine delle singole disposizioni in esame ed in appresso evidenziate.

Si rileva che la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge 46 in argomento, appare comunque bisognosa di approfondimenti in quanto carente di dati tecnici e numerici. Stesso suggerimento può certamente darsi anche con riguardo alle proposte emendative contenute nei pareri rilasciati dalle commissioni di merito. In particolare, si evidenzia la mancanza del visto della Ragioneria generale della Regione.

Le precedenti considerazioni in merito alla relazione tecnica vengono confermate anche in presenza di clausole di stile riguardanti l’invarianza degli effetti finanziari sul bilancio. A questo proposito si ricordano sia la previsione contenuta all’art. 17 della legge 196 del 2009 e ss.mm. ed ii., sia il contenuto della circolare n. 1 del 21 gennaio 2015, con la quale l’Assessorato regionale dell’Economia della Regione Sicilia, in tema di copertura finanziaria delle leggi e relazione tecnica, prescrive che “anche nelle ipotesi in cui si ritenga che al progetto di legge non sia ascritto alcun effetto finanziario, la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica”. Sostanzialmente non appare sufficiente la semplice indicazione “la presente norma non comporta spesa” ma bisogna spiegarne anche le ragioni.

Per quanto sopra, nell’ipotesi in cui la II Commissione legislativa dovesse procedere con l’esame di quelle disposizioni che, secondo il Governo, non avrebbero riflessi finanziari e che avrebbero come unico oggetto la modifica di singoli aspetti dell’ordinamento regionale, si ritiene di suggerire alla Commissione di acquisire le ulteriori necessarie informazioni ai sensi dell’art. 68 ter del Regolamento interno dell’Ars.

Infine, al solo scopo di sintetizzare il lavoro analiticamente esposto, si ritiene che gli articoli del disegno di legge in esame che non hanno immediati riflessi finanziari sul bilancio della Regione sono l'articolo 2, relativo a "*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16. Disposizioni per l'EAS in liquidazione*" e l'articolo 4 "*Fondo di quiescenza del personale delle Camere di Commercio*".

Di seguito si riportano le analisi degli Uffici in merito alle disposizioni contenute nel DDL 46.

Art. 1

Norme in materia di personale, di società partecipate, medicina penitenziaria e Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza

1. 1. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e al comma 10 della legge regionale 5 maggio 2004, n.15 la parola "destinazione" è sostituita con la parola "provenienza".

2. Il sistema delineato dall'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi volto a garantire, a regime, la tutela dei dipendenti delle società partecipate dalla Regione, in servizio nelle stesse al momento della relativa liquidazione, mediante la previsione dell'inserimento nell'albo di cui al comma 1.

3. All'articolo 3, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2018".

4. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è così sostituito:

"A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.EA. per la disabilità gravissima da parte del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, agli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Regione n. 545/GAB dello maggio 2017, sarà erogato un sostegno per il benessere dei disabili in assistenza domiciliare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, da definirsi con successivo Decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari".

Nota:

Comma 1:

La norma interviene a modificare il soggetto in capo al quale incombe l'onere economico per personale assegnato in posizione di comando presso l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze e presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione. In particolare, si prevede che il trattamento economico sia a carico dell'amministrazione di provenienza e non più di destinazione, come, invece, è disciplinato dalle norme statali.

Tra gli enti da cui il personale può essere comandato vi rientra il personale proveniente da enti vigilati dallo Stato.

Si rileva la necessità di modificare il termine di riferimento, prevedendo la norma soggetta a modifica, come efficacia temporale, l'anno 2016.

In materia di comando, immutato è il rapporto organico con l'amministrazione di appartenenza, ciò che subisce modifiche è il solo rapporto di servizio, sicché al dipendente compete il trattamento economico fondamentale di origine con onere a carico dell'Amministrazione destinataria del servizio.

Comma 2:

La norma intende ampliare la platea di soggetti da inserire nell'albo dei dipendenti delle società partecipate in liquidazione.

In particolare l'articolo da modificare istituisce presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale disponendo la iscrizione di tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società stesse, assunti prima del 31 dicembre 2009. Invece, la previsione in esame bypassa la data del 31 dicembre 2009, inserendo dipendenti in servizio fino al momento della liquidazione a prescindere dalla tipologia del rapporto contrattuale sottostante.

L'intervento necessita della quantificazione di tale personale e del relativo onere economico.

Si suggerisce, qualora, si intendesse mantenere tale articolo di emendare direttamente il comma 2 sostituendo la data con la nuova previsione.

Comma 3:

Proroga al 30 giugno 2018 i contratti che le ASP intrattengono con il personale sanitario penitenziario in scadenza al 31 dicembre 2017.

Si tratta di una proroga la cui ammissibilità bisogna verificare, in considerazione del combinato disposto dell'art. 19 dlgs 81/2015, che prevede la possibilità di prorogare i contratti per un termine non superiore a 36 mesi, salvo la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, e il comma 7 dell'art. 3 del dlgs 222/2015.

Pue nella considerazione che nella relazione tecnica si legge che la norma proposta non comporta oneri a carico del bilancio della Regione in quanto gli stessi gravano sul fondo sanitario regionale, si ritiene che la medesima previsione vada chiarita ed approfondita da parte del Governo. Infine, si chiede di verificare la compatibilità della disposizione in esame con gli artt. 81 e 97 della Costituzione.

Comma 4:

Riguarda l'assistenza ai disabili **gravissimi** modificando le norme contenute nella LR n. 8/2017 e proroga di fatto il regime di erogazione vigente sino al 31 dicembre 2017 che prevede l'erogazione dei contributi in assenza del relativo Piano. Si ritiene che la relazione tecnica sia particolarmente carente nella quantificazione della platea dei potenziali beneficiari del sostegno economico. Ciò non consente di verificare la congruità degli stanziamenti.

Art. 2

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16. Disposizioni per l'EAS in liquidazione

1. Le procedure di cui all'art. 4 comma 2 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 dovranno essere completate entro e non oltre il 30 giugno 2018.

2. La gestione residua delle reti idriche e degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 rimane in carico all'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione sino al completamento delle attività di cui al comma precedente.

3. Le procedure previste all'art. 4 comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 sono attuate con tempi e con modalità compatibili con le attività ed i termini di cui al comma 1, al

fine di assicurare il regolare espletamento del servizio idrico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

4. L'art. 4, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 trova applicazione a far data dal completamento della consegna di reti idriche ed impianti da parte dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, ed in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2018.

Nota:

L'articolo prevede che il passaggio della gestione delle reti idriche e degli impianti dall'EAS in liquidazione ai comuni e ai consorzi dei comuni, ove non sia stato individuato il gestore d'ambito, sia completato entro il 30 giugno 2018. Nel periodo di proroga la gestione del servizio idrico rimane affidata all'EAS e, in relazione al personale di ruolo dell'ente, le procedure di passaggio dello stesso all'area speciale istituita presso l'ESA, avranno come termine ultimo il 31 dicembre 2019. Infine, per garantire la copertura finanziaria della fase di liquidazione dell'EAS, si introduce il termine del 30 giugno 2018 come data entro la quale poter usufruire dell'impegno decennale di 8.000.000,00 di euro di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 2014.

Si rileva la necessità di conoscere se la convenzione di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 16 del 2017 sia stata stipulata e se le somme a valere per l'esercizio finanziario 2017 siano state utilizzate.

Per una migliore formulazione del testo, si suggerisce di apportare le singole modifiche come novella nel corpo dell'articolo 4 e non come singoli emendamenti

Art. 3

Programmazione dei fabbisogni e razionalizzazione della spesa per il personale

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in merito al superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, la Regione siciliana e gli enti locali del territorio definiscono i propri fabbisogni con la programmazione triennale. La Regione siciliana e gli enti locali predispongono le programmazioni triennali 2018-2020 entro il 30 giugno 2018. Nel rispetto dei termini indicati dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 avviano e/o completano le procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione del personale precario.

Nota:

Prevede, in applicazione della normativa nazionale, che le amministrazioni predispongano entro il 30 giugno 2018 il Piano triennale di fabbisogno del personale necessario per completare le procedure di stabilizzazione del personale precario nel triennio 2018/2020.

Art. 4.

Fondo di quiescenza del personale delle Camere di Commercio

1. Le Camere di Commercio della regione siciliana sono autorizzate a costituire il "Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia" al quale vengono affidate tutte le funzioni e gli oneri relativi al trattamento economico pensionistico e di fine

servizio del personale, sia esso in atto in quiescenza sia esso in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, previsto a carico delle rispettive Camere.

2. Al Fondo unico, istituito ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, è riconosciuta piena autonomia gestionale e funzionale.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale alle Attività produttive di concerto con l'Assessore per l'economia, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale unicamente di personale in servizio presso le stesse Camere di Commercio.

5. L'istituzione e la gestione del Fondo di cui alla presente legge non implicano oneri a carico del bilancio della regione siciliana.

Nota:

La norma in esame propone di istituire un Fondo unico di quiescenza per la gestione degli oneri del personale delle Camere di Commercio siciliane, relativi al trattamento economico pensionistico e di fine servizio del personale, sia in quiescenza che in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 (cioè la normativa di riordino delle Camere), oneri previsti a carico delle rispettive Camere.

La disposizione non dice nulla in ordine alla dotazione iniziale del fondo, demandando a un successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta degli assessori alle attività produttive e all'economia, ogni aspetto relativo alla sua organizzazione e funzionamento.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo in merito a tale aspetto nonché in merito alla clausola di invarianza finanziaria.

Art. 5

Abrogazione di norma

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n.28 e il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n.9 sono abrogati.

2. L'articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e s.m.i. è abrogato.

Nota:

Comma 1: prevede l'abrogazione delle norme relative al controllo, da parte della Commissione Bilancio, sull'attività del Governo concernente l'attuazione della programmazione comunitaria.

Comma 2: Abrogando la seguente norma: *“La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalità applicative”*, il comma 2 allinea alla disciplina nazionale le fattispecie concernenti il frazionamento del bollo.

